



Alla c.a.

ENEL Green Power Italia Srl

e p.c.

ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Monterotondo Marittimo

Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6 comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA della modifica di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione – Modifiche impiantistiche per adeguamento standard di sicurezza centrale Geotermoelettrica Carboli 1 e Carboli 2 - Comune di Monterotondo Marittimo (GR). Nota di risposta.

Con nota del 16/01/2023 (Prot. 0026225) e con nota del 17/01/2023 (Prot. 0026680) il Proponente ENEL Green Power Italia Srl ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di modifiche impiantistiche per adeguamento standard di sicurezza della centrale Geotermoelettrica Carboli 1 e dell'adiacente Centrale Carboli 2, facenti parte della concessione di coltivazione mineraria denominata "Rio Secco", site nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione di coltivazione risorse geotermiche denominata "Rio Secco" è stata rilasciata con D.M. 30/12/1994;
- le centrali in questione sono state realizzate con decreto MICA del 01/02/1996 ed hanno svolto le procedure ambientali vigenti all'epoca del rilascio del titolo abilitativo.

La documentazione inviata in allegato alle sopra richiamate note del 16/01/2023 e del 17/01/2023 è costituita rispettivamente da:

- Relazione tecnica: "Modifiche impiantistiche per adeguamento standard di sicurezza centrale Geotermoelettrica Carboli 1" (GRE.EEC.R.28.IT.G.25015.00.901.00);
- Relazione tecnica: "Modifiche impiantistiche per adeguamento standard di sicurezza centrale Geotermoelettrica Carboli 2" (GRE.EEC.R.28.IT.G.25022.00.901.00).

Con riguardo alla concessione di cui in oggetto si dà atto che è stata accordata alla Società ENEL S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l) con D.M. del 30/12/1994 la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Rio Secco", ricadente nelle Province di Grosseto e Pisa.

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power Italia Srl risulta quanto segue.

L'impianto oggetto di adeguamento ricade interamente nel Comune di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto, nel territorio della Concessione di Coltivazione Risorse Geotermiche "Rio Secco". Gli interventi previsti hanno lo scopo di adeguare lo standard di sicurezza di entrambe le Centrali adiacenti, Carboli 1 e Carboli 2, in tema di impianto anticendio, sistema di allarme, adeguamento del sistema delle luci di emergenza e delle vie di esodo, video sorveglianza e allarme incendio all'interno della sala macchine.

In particolare le modifiche previste, oggetto del presente parere, riguardano, per entrambe le Centrali:



i. impianto antincendio

la rete idranti delle Centrali è prevista all'aperto, del tipo a secco, conforme alla UNI 10779 e UNI 11559, per protezione di capacità ordinaria in aree di livello di pericolosità 2 e comprenderà:

- due idranti UNI 45 posti sul piano torri, in prossimità delle scale, operanti a 120 lt/min;
- due idranti UNI 45 posti a quota piano di campagna, in prossimità del fabbricato macchine, posti a destra e a sinistra del condensatore, operanti a 120 lt/min;
- una presa per l'attacco dell'"autopompa" dei Vigili del Fuoco in prossimità dell'accesso di ogni Centrale;
- un idrante soprasuolo UNI 70 da 300 l/min atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, come richiesto dalla UNI 10779:2021, Appendice B, par. B.3.2.2.;

la protezione di capacità ordinaria di livello 2 richiede, come condizioni minime, che sia garantito per 60 minuti il servizio contemporaneo di 3 idranti UNI 45 (ciascuno 120 l/min) e la disponibilità dell'erogazione dell'idrante UNI 70 (300 l/min) per il rifornimento dei Vigili del Fuoco;

trattandosi di impianto a secco, l'attivazione degli idranti potrà avvenire tramite pulsanti manuali che determinano l'apertura della valvola a diluvio per l'erogazione dell'acqua in rete;

il proponente specifica che l'alloggiamento della stazione pompe dell'impianto idrico antincendio sarà conforme alla UNI 11292.

La stazione pompe antincendio, che alimenterà la rete idranti UNI 45 e l'idrante UNI 70 per l'approvvigionamento del mezzo dei Vigili del Fuoco, sarà costituita da un'elettropompa principale e un'elettropompa di compensazione e dovrà garantire il contemporaneo funzionamento di tre idranti UNI 45, ciascuno operante a 120 lt/min e 2 bar di pressione residua, e la disponibilità di erogazione dell'UNI 70 per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco per almeno 60 minuti, per un totale di $39.600 \text{ lt/min} = 39,6 \text{ m}^3/\text{h}$, circa $40 \text{ m}^3/\text{h}$.

Le prestazioni richieste al gruppo pompe antincendio sono:

- portata non inferiore a $40 \text{ m}^3/\text{h}$;
- prevalenza non inferiore a 50 m circa.

La stazione pompe e la valvola a diluvio saranno ubicate in un box e realizzate in conformità alle norme UNI EN 12845:2020, UNI 11292:2019, UNI 10779:2021, UNI/TS 11559:2014 (reti idranti a secco). La riserva idrica sarà costituita da un serbatoio con acqua di rete, avente capacità di almeno 40 m^3 .

È prevista una stazione antincendio completa di box pompe UNI 11292 e serbatoio integrato $>$ di 40 m^3 per la riserva idrica. L'impianto antincendio (skid+tank) verrà ancorato su un'apposita soletta facente parte di un'opera civile piú complessa da realizzarsi a bordo perimetro asfaltato delle Centrali.

ii. sistema di allarme

il progetto del sistema generale d'allarme prevede l'installazione, in punti strategici interni al recinto delle Centrali, dei pulsanti di allarme collegati a singole sirene, secondo norma UNI 11774, udibili da qualsiasi punto interno al perimetro di Centrale.

Il proponente specifica che tali pulsanti potranno essere azionati da chiunque, presente in Centrale, avvisti una qualsiasi situazione di emergenza.

iii. sistema luci di emergenza e vie di esodo

l'illuminazione di emergenza sarà presente non solo nel fabbricato macchine e nel locale quadri/controllo, ma sarà estesa a tutte le aree della Centrale. E' prevista l'installazione di luci di emergenza, in conformità alla UNI EN 1838,



sia all'esterno che all'interno di box che ne sono sprovvisti, in modo da illuminare tutti i percorsi di esodo verso i punti di raccolta.

iv. video sorveglianza e allarme incendio all'interno della sala macchine

nel fabbricato macchine è prevista l'installazione di un sistema fisso di rivelazione e segnalazione allarme incendi conforme alla UNI 9795; la rivelazione con allarme incendio sarà di tipo combinato.

Le sezioni di impianto dove è presente la parte prevalente di materiali combustibili sono le casse olio che costituiscono, pertanto, oggetto di particolare attenzione: è previsto di utilizzare cavi termosensibili e rivelatori di fiamma idonei per gli spettri di lunghezza d'onda delle fiamme prodotte da incendi di oli lubrificanti e oli macchine;

i rivelatori di fiamma, conformi alla UNI-EN 54-10, con il loro raggio d'azione, forniranno anche una sorveglianza estesa ad ampie zone circostanti le casse olio. La loro disposizione sarà definita in modo da garantire che ogni punto dell'area da proteggere non risulti ostruito e ricada nel campo visivo di almeno un rivelatore. Il controllo del fabbricato macchine con sistema fisso di rivelazione e allarme incendio sarà integrato con la videosorveglianza specificamente orientata a vigilare la cassa olio di lubrificazione a servizio della turbina e della cassa olio comandi a servizio delle valvole comandate idraulicamente.

In ciascuna zona sorvegliata saranno installati pulsanti di segnalazione allarme manuale, conformi alla UNI EN 54-11, disposti in modo tale che almeno uno di essi possa essere facilmente raggiunto da ogni parte della zona sorvegliata stessa (distanze da percorrere non maggiore di 15 m).

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché del punto 8. lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, la modifica in oggetto, non va ad alterare le caratteristiche di funzionamento dell'impianto con l'obiettivo di aumentarne la potenza nominale di targa, ma è mirata a migliorare la sicurezza dell'impianto in tema di antincendio, allarme, luci di emergenza e vie di esodo.

L'adeguamento agli standard di sicurezza non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto gli interventi ricadono all'interno del perimetro di ciascuna Centrale esistente.

Con riferimento alla lettera c), le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto il processo di funzionamento dell'impianto rimane inalterato.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento di dimensioni in quanto l'incremento più significativo è rappresentato dal cilindro del *tank* di contenimento dell'acqua dell'impianto antincendio di dimensioni Dn 2500 mm – L=9500 mm in ombra con l'impiantistica esistente. Gli altri interventi sono prevalentemente puntiformi di natura elettrica o meccanica come (pali di illuminazione aggiuntivi, cartellonistica, estintori, sensoristica, tubazioni in acciaio inox Dn 80 mm, manichette antincendio ecc...).



Con riferimento alla lettera e), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto gli interventi proposti non vanno a modificare il processo di funzionamento della Centrale geotermica esistente.

Il proponente fornisce anche una indicazione della durata delle attività di realizzazione degli interventi in progetto che, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, potranno essere sviluppati non prima del quarto trimestre 2023 con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 3 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

le aree di progetto sono in parte interessate da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004. Nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015) l'area di intervento, appartenente al territorio del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) risulta in parte tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett c) “*fiumi, torrenti e corsi d'acqua*” e nello specifico in una porzione di area della Centrale Carboli 2 dove è previsto il posizionamento della stazione antincendio; in tutta l'area dove insistono entrambe le Centrali è presente anche il vincolo di cui al D.lgs.42/2004 art. 142 lett h) “*zone gravate da usi civici*” con istruttoria di accertamento interrotta;

le aree di progetto non ricadono in Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58 , prevede che :

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
 - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
 - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in aree non contigue;*
 - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
 - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
 - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di



soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;"

Tutto ciò premesso,

Visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che l'intervento è finalizzato alla tutela della sicurezza degli addetti e degli utenti, nonché a garantire l'integrità di impianti ed attrezzature; le attività previste vengono svolte in ottemperanza alle vigenti normative di settore;

non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

si ritiene in conclusione che le modifiche in esame siano non sostanziali, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008 con le modifiche previste.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione "Rio Secco", come disciplinata dal D.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- istruttore: Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it);
- P.O. di riferimento: Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

gg/